

Parte II - Capitolo 4

LE FONTI COMUNITARIE



Le fonti comunitarie:

La distinzione fondamentale nel sistema delle fonti comunitarie è tra

Diritto convenzionale:

consiste nei trattati con cui la Comunità europea è stata istituita e successivamente modificata e sviluppata.

Diritto derivato:

è costituito dagli atti normativi che disciplinano nel Trattato CE gli organi della Comunità.

Il diritto convenzionale è sovraordinato al diritto derivato.

Diritto derivato: Le fonti del diritto derivato si dividono in

Atti vincolanti:

- **Regolamenti CE:** direttamente applicabili
- **Direttive CE:** obbligatorie nei risultati, discrezionali nei mezzi per raggiungerli
- **Decisioni CE:** direttamente applicabili ma rivolte a soggetti specifici

Atti non vincolanti:

Raccomandazioni CE

Diritto comunitario e diritto interno:

La Corte di Giustizia europea ha precisato la *prevalenza del diritto comunitario* su quello interno: *le norme comunitarie* non solo entrano direttamente nel nostro ordinamento ma *prevalgono sulle norme interne contrastanti*.

In precedenza, la Corte Costituzionale aveva inizialmente applicato il criterio cronologico nei conflitti tra diritto comunitario e diritto interno.

Invece, nel 1984, con la sentenza n.170, la Consulta stabilì che:

- ordinamento comunitario e ordinamento italiano sono autonomi e separati (*teoria dualistica*)
- la norma comunitaria non entra a far parte del diritto interno, né viene per alcun verso soggetta al regime disposto per le leggi dello Stato
- il Trattato CE segna la ripartizione di competenze tra i due ordinamenti
- gli eventuali conflitti tra norme vanno risolti dal giudice italiano applicando tale criterio della competenza.

Principio di sussidiarietà e di attribuzione:

Il primo limite della ricostruzione fatta dalla Corte Costituzionale riguarda la separazione delle competenze della Comunità e di quelle (residuali) dello Stato.

E' vero che anche il Trattato di Maastricht afferma il *principio di attribuzione* (la Comunità disciplina solo ciò che le è assegnato dai Trattati) ma esistono una serie di poteri c.d. impliciti che estendono tali competenze.

Oggi, i conflitti di attribuzioni delle competenze sono regolati dal

principio di sussidiarietà:



“La Comunità interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione previste non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri”.